DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 1989

che determina i criteri di riconoscimento e di sorveglianza delle associazioni di allevatori, delle organizzazioni di allevamento e delle imprese private che tengono o istituiscono registri per i suini ibridi riproduttori

(89/504/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 88/661/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1988, relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali riproduttori della specie suina [1], in particolare l'articolo 10, paragrafo 1, quarto trattino,

considerando che nell'insieme degli Stati membri i registri sono tenuti o istituiti da associazioni di allevatori e da organizzazioni di allevamento, da imprese private o da servizi ufficiali; che è quindi necessario determinare i criteri di riconoscimento delle associazioni di allevatori, delle organizzazioni di allevamento e delle imprese private;

considerando che la domanda di riconoscimento ufficiale deve essere presentata da un'associazione, da un'organizzazione o da un'impresa privata alle competenti autorità dello Stato membro nel cui territorio essa ha la propria sede sociale;

considerando che, qualora un'associazione di allevatori, un'organizzazione di allevamento o un'impresa privata soddisfi a determinati criteri ed abbia definito i suoi obiettivi, essa deve ottenere il riconoscimento ufficiale da parte delle autorità dello Stato membro alle quali ha presentato domanda;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato zootecnico permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per essere ufficialmente riconosciute, le associazioni di allevatori, le organizzazioni di allevamento e le imprese private che tengono o istituiscono registri devono presentare domanda alle autorità dello Stato membro nel cui territorio hanno la loro sede sociale.

Articolo 2

Le autorità dello Stato membro interessato devono concedere il riconoscimento ufficiale a qualsiasi associazione di allevatori, organizzazione di allevamento o impresa privata che tiene o istituisce registri purché soddisfi ai requisiti previsti in allegato.

Articolo 3

Le autorità dello Stato membro interessato ritirano il riconoscimento ufficiale ad un'associazione di allevatori, ad un'organizzazione di allevamento o impresa privata che tiene registri, se non soddisfa più in modo duraturo i requisiti previsti in allegato.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1989.

Per la Commissione
RAY MAC SHARRY
Membro della Commissione

[1] GU n. L 382 del 31. 12. 1988, pag. 36.

ALLEGATO

I. Per essere ufficialmente riconosciute, le associazioni di allevatori, le organizzazioni di allevamento e le imprese private che tengono o istituiscono registri devono:

1. disporre della personalità giuridica conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro in cui è presentata la domanda;

2. soddisfare ai controlli effettuati dalle autorità competenti per quanto riguarda:

   a) l'efficacia del proprio funzionamento;

   b) La capacità di esercitare i controlli necessari alla tenuta delle genetiche;

   c) la disponibilità di un patrimonio zootecnico adeguato per realizzare un programma di miglioramento;

   d) la capacità di utilizzare i dati relativi alle prestazioni zootecniche necessari alla realizzazione del programma di miglioramento;

3. aver definito disposizioni riguardanti:

   a) il sistema di identificazione degli animali;

   b) il sistema di registrazione delle linee genetiche;

   c) la definizione degli obiettivi dell'allevamento;

   d) il sistema di utilizzazione dei dati zootecnici che consentano di valutare il valore genetico degli animali.

II. Inoltre, per essere ufficialmente riconosciute le associazioni di allevatori e le organizzazioni di allevamento devono disporre di uno statuto che preveda in particolare l'assenza di discriminazioni fra gli aderenti.